

Regolamento del Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius

del 27 maggio 1987

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 52 capoversi 1 e 2 della legge federale sull'organizzazione dell'Amministrazione¹⁾,

decreta:

Art. 1 Comitato nazionale

Il Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius (Comitato nazionale) è una commissione consultiva extraparlamentare. Essa assume a livello svizzero i compiti della Commissione FAO/OMS del Codex Alimentarius (Commissione del Codex).

Art. 2 Elezione

¹ Su proposta del Dipartimento federale dell'interno, il Consiglio federale elegge i membri del Comitato nazionale. Nomina il presidente e il vicepresidente.

² Il periodo amministrativo, la durata e la cessazione delle funzioni sono retti dall'ordinanza del 2 marzo 1977²⁾ regolante le funzioni delle commissioni extraparlamentari; d'autorità e di delegazioni della Confederazione.

Art. 3 Composizione

¹ Il Comitato nazionale comprende 14 membri al massimo.

² Si compone del presidente e dei rappresentanti:

- a. dell'Ufficio federale della sanità pubblica;
- b. dell'Ufficio federale dell'economia esterna;
- c. dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- d. dell'Ufficio federale di veterinaria;
- e. della Commissione federale per l'alimentazione, la legislazione e il controllo delle derrate;
- f. delle autorità d'esecuzione;
- g. delle organizzazioni dei consumatori;
- h. dell'agricoltura;
- i. della fabbricazione di derrate;

¹⁾ RS 172.010

²⁾ RS 172.31

- k. dell'importazione e del commercio all'ingrosso;
- l. del commercio al minuto delle derrate;
- m. della scienza e della tecnologia alimentari.

³ Il rappresentante dell'Ufficio federale della sanità pubblica è il capo della Divisione del controllo delle derrate.

Art. 4 **Compiti**

Il Comitato nazionale adempie i seguenti compiti:

- a. elabora il punto di vista svizzero concernente le questioni di principio del diritto internazionale dell'alimentazione;
- b. fornisce la documentazione tecnica alle delegazioni svizzere che partecipano alle fasi di deliberazione della Commissione del Codex e dei comitati del Codex e fa loro raccomandazioni;
- c. fa raccomandazioni agli organi competenti in merito alla composizione delle suddette delegazioni;
- d. si pronuncia sulle norme Codex, sui codici e sulle direttive;
- e. esamina le conseguenze delle decisioni della Commissione del Codex sulla legislazione svizzera relativa alle derrate;
- f. presenta all'Ufficio federale della sanità pubblica e all'Ufficio federale di veterinaria raccomandazioni in merito all'ammissione nel commercio di derrate alimentari conformi al Codex;
- g. esamina se norme Codex devono essere riprese nella legislazione svizzera sulle derrate ed emana le raccomandazioni relative;
- h. esamina i suggerimenti e quanto intrapreso dagli uffici federali e dagli ambienti interessati;
- i. organizza giornate d'informazione;
- k. elabora raccomandazioni nel campo del «Code de principes concernant le lait et les produits laitiers». All'uopo collabora con la Commissione svizzera del latte.

Art. 5 **Rappresentanza**

I rappresentanti della Confederazione possono a loro volta, in casi eccezionali, farsi rappresentare.

Art. 6 **Diritto di voto**

I membri e i loro supplenti hanno il diritto di voto.

Art. 7 **Ordinamento delle sedute**

Il Comitato nazionale si riunisce secondo i bisogni, ma almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente. In linea di massima gli inviti vengono inviati un mese in anticipo.

² Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Il presidente ha il diritto di voto; in caso di parità dei voti il suo voto è preponderante.

³ Si redige un verbale di ogni seduta che viene recapitato ai membri.

Art. 8 Segreto d'ufficio e confidenzialità

¹ I membri del Comitato nazionale sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti di cui prendono conoscenza nella loro attività per il Comitato. I pareri dei membri non devono essere comunicati a terzi estranei.

² I documenti interni possono essere resi accessibili a terzi soltanto se la loro pubblicazione è autorizzata.

³ Il Dipartimento federale dell'interno è l'autorità superiore ai quali sono subordinati i membri ai sensi dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale svizzero¹⁾.

⁴ Le raccomandazioni del Comitato nazionale, come pure i dati generalmente conosciuti in base ai quali esso decide non sono confidenziali.

Art. 9 Compiti del presidente

¹ Il presidente fissa l'ordine del giorno e dirige le sedute.

² In caso di bisogno può ricorrere a esperti.

Art. 10 Ufficio

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica è incaricato dei lavori di segreteria del Comitato nazionale e tiene i verbali delle sedute.

² Trasmette ai membri i documenti FAO/OMS e notifica le raccomandazioni del Comitato nazionale alla segreteria FAO/OMS.

Art. 11 Indennità

Le indennità per i membri del Comitato nazionale sono rette dall'ordinanza del 1° ottobre 1973²⁾ sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Art. 12 Applicazione delle direttive concernenti le commissioni

Per il resto sono applicabili le disposizioni delle direttive del Consiglio federale del 3 luglio 1974³⁾ su l'istituzione, il sistema di lavoro e il controllo delle commissioni extraparlamentari.

¹⁾ RS 311.0

²⁾ RS 172.32

³⁾ FF 1974 II 459

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

27 maggio 1987

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Aubert

Il cancelliere della Confederazione, Buser

Regolamento del Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius del 27 maggio 1987

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.06.1987
Date	
Data	
Seite	716-719
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 405

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.